

MANOVRA CORRETTIVA/ Obblighi formali rafforzati, sanzioni pesanti per gli avvocati

Indirizzo Pec e fax nelle citazioni

In mancanza, il contributo unificato aumenterà del 50%

DI ANTONIO CICCIA

Nelle citazioni, nei ricorsi e nei primi atti difensivi va sempre messo l'indirizzo di posta elettronica (Pec) dell'avvocato e il suo numero di fax. E anche il codice fiscale della parte. Altrimenti lievita il contributo unificato, aumentato della metà, con il rischio di un vero e proprio salasso. Soprattutto per gli appalti: il contributo rischia di arrivare a 6 mila euro.

Questo varrà per tutti i ricorsi sia quelli davanti al giudice ordinario, sia davanti al giudice amministrativo sia davanti al giudice tributario.

È quanto prevede il testo della manovra Tremonti, varata giovedì scorso dal governo, che introduce pesanti sanzioni volte a rafforzare obblighi di carattere formale. Vediamo dunque la novità. La manovra aggiunge il comma 3-bis all'articolo 13, del Testo unico delle spese di giustizia. Ai sensi di questa disposizione «ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile, e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà».

Il testo presuppone, dunque, l'obbligo di inserire negli atti introduttivi dei giudizi ordinari e tributari il fax e l'indirizzo pec dell'avvocato.

Va rilevato, a questo proposito, che in una delle versioni che hanno circolato del testo della manovra, in effetti, era disposta la modifica dell'articolo 125 del codice di procedura civile e an-

che dell'articolo 16 del processo tributario, con l'esplicitazione dell'obbligo di inserire nei primi atti dei processi l'indirizzo pec e il numero di fax; tuttavia queste disposizioni non si rinvenivano nel testo da ultimo disponibile. È evidente, peraltro, che la sanzione ha senso se sussiste anche il precetto e che, se il governo vuole mantenere l'aumento del 50% del contributo unificato deve essere chiara la disposizione con l'obbligo di indicazione.

Dato per scontato che, comunque, verrà eliminata ogni possibile disarmonia, dunque, la disposizione impone all'avvocato di indicare il proprio indirizzo Pec e fax. Questo vale, per il processo civile, negli atti di citazione, ricorso, comparsa e precetto e, per il processo tributario, per il ricorso o per l'atto di prima difesa.

Ogni professionista deve, ormai, avere la posta elettronica certificata e, pertanto, l'adempimento è semplice.

Peraltro si deve notare che la sanzione per l'omissione formale non riguarda alcun elemento relativo al contributo unificato. Così, allora, si punisce con un incremento del contributo la violazione di un adempimento che è finalizzato a consentire, non il recupero del gettito del contributo, ma una cosa del tutto diversa e cioè la realizzazione di un sistema di comunicazione meno oneroso per gli uffici giudiziari e, in fondo, a contribuire a creare le condizioni per far decollare il processo telematico.

Si deve anche mettere in evidenza che il meccanismo di calcolo della sanzione (50% del contributo unificato) comporta che una stessa violazione (omessa indicazione della Pec e del fax) può essere punita con euro 18,50 (metà del contributo dovuto per lo scaglione più basso di valore della lite) o con 733 euro (scaglione più alto) o ancora con 2

mila euro (metà del contributo per i processi sugli appalti). Se la violazione è la stessa, non si comprende perché la sanzione debba essere computata in base al valore o al tipo della lite (che è un parametro del tutto eterogeneo).

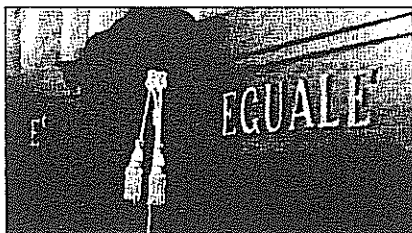
Tra l'altro la sanzione per una omissione formale incide sull'esercizio del diritto di difesa, che viene a costare di più al cittadino.

Si deve considerare, infatti, che il contributo unificato è dovuto dalla parte, che si troverebbe sanzionata per una negligenza del legale (fatta salva la rivalsa nei confronti del professionista).

La stessa regola è prevista per il processo amministrativo (sostituzione dell'articolo 13, comma 6 bis, del Testo unico delle spese di giustizia). La disposizione prescrive che gli importi del contributo unificato sono aumentati della metà nei ricorsi giurisdizionali amministrativi «ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

L'articolo 136 del codice del processo amministrativo dispone, infatti, che i difensori devono indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo.

Ora la norma viene completata con la sanzione per l'inosservanza. Tra l'altro poiché per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove, la dimenticanza rischia di essere grave se la sanzione per la prima omissione venisse calcolata sulla somma dovuta aggiungendo il contributo unificato per il ricorso e quello per i motivi aggiunti.



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.